



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO **(Testo coordinato con successive modifiche)**

Il giorno 1 febbraio 2013 presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Welfare - Lavoro, dott. Elena Gentile, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- LEGA COOP
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- ABI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- UGL PUGLIA
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO
- VISTI
- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;

- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l'art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per l'anno 2013.

Le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano anche per l'anno 2013 la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nella regione Puglia, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro

Tuttavia, le parti prendono atto che per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", il quadro di riferimento normativo risulta modificato, prevedendosi un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto gradualmente ed entrerà pienamente a regime nel 2017.

In questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l'art.2, comma 64, della L. 92/2012 conferma, per il periodo 2013-2016, la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate.

L'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza per i trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, prevedendosi che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulla base delle certificazioni rilasciate dall' INPS sull'effettivo tiraggio della spesa.

L'Intesa conferma la validità degli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure di accesso. L'Intesa riconferma, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, l'impegno delle Regioni di programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga politiche attive del lavoro.

L'Intesa prevede per il 2013 l'assegnazione di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e di **650 milioni di euro alle Regioni/P.A.**, a copertura degli oneri relativi al trattamento di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa; il piano di riparto tra le Regioni/P.A., definito secondo il criterio dell' andamento storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009-2012, come risultante dai dati certificati dall' Inps, ha riguardato l'80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del Coordinamento delle Regioni.

Il Ministero del Lavoro di conseguenza ha trasmesso alla Regione Puglia il testo dell'Accordo con cui vengono assegnate alla Regione risorse per un ammontare pari ad Euro 61.853.298,03 comprensiva della quota di trattamenti di integrazione e del riconoscimento della contribuzione figurativa ai lavoratori.

In questo quadro le parti prendono atto della assoluta insufficienza delle risorse sin qui *attribuite* dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, e al fine di garantire comunque l'accesso agli ammortizzatori in deroga per un periodo transitorio nelle more che vengano attribuite ulteriori indispensabili risorse, stabiliscono di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo che ha validità sino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Governo per il 2013 e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2013.

Il dato di spesa relativo esclusivamente al presente Accordo ed al netto della spesa sostenuta per prestazioni relative al 2012, è trasmesso dall'Inps alla Regione e alle parti sociali con cadenza mensile. Non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti a partire dal momento in cui l'INPS comunicherà l'esaurimento delle risorse stanziare.

Al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa rispetto alle risorse assegnate, le parti concordano che a partire dal 1 gennaio 2013 l'Inps si impegni a fornire un monitoraggio separato relativo all'esatto importo della spesa per competenza 2013.

L'INPS fornirà inoltre il dato del quadro finanziario relativo alle richieste di proroga pervenute all'Istituto in relazione al mese di Gennaio 2013 alla luce dell'Accordo sottoscritto in data 8 gennaio 2013.

Le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Come per gli anni precedenti, a far data del **1° gennaio 2013** le domande di concessione di CIG in deroga devono essere presentate alla Regione Puglia, esclusivamente attraverso il sistema informativo Sintesi e regolarmente protocollate dallo stesso.

Le domande presentate con modulistica e/o procedure difformi da quanto stabilito dal presente accordo, non saranno autorizzate.

1. Destinatari del trattamento

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

Possono presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIG in deroga:

- a) i datori di lavoro, imprenditori e non, operanti nel territorio della Regione Puglia, esclusi dal campo di applicazione degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
- b) le imprese, operanti nel territorio della Regione Puglia, che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;

Non possono accedere alla CIG in deroga i datori di lavoro, anche artigiani, che non abbiano completamente utilizzato gli strumenti di sostegno al reddito disponibili in base alla legislazione statale per le sospensioni ordinarie e straordinarie dell'attività lavorativa, in presenza dei necessari requisiti, o previsti da Accordi nell'ambito della bilateralità. Non saranno autorizzate le domande prive di autocertificazione relativa alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari ovvero degli strumenti previsti dalla bilateralità, con l'indicazione delle ore e dei periodi fruiti, nonché del numero di lavoratori interessati.

Le oo.ss. dichiarano che le crisi aziendali dovranno essere affrontate, ove ricorrano i requisiti, in via prevalente con lo strumento dei contratti di solidarietà.

1.2 Datori di lavoro esclusi del trattamento

Restano comunque esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico, i datori di lavoro domestico, i datori di lavoro del settore agricoltura.

Le parti convengono sin da ora che a partire dal 1 maggio 2013 saranno comunque esclusi dalla possibilità di richiedere nuovamente l'intervento i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano già ottenuto la autorizzazione alla fruizione della Cassa Integrazione in deroga per un periodo superiore a 24 mesi nel triennio precedente, con riferimento alla unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione, detratti i periodi a cui le aziende abbiano rinunciato espressamente dando comunicazione alla Regione Puglia e l'Inps. I datori di lavoro certificano con apposita dichiarazione da allegare al verbale di consultazione pubblica le mensilità autorizzate e non fruite relative a periodi anteriori al 2013. Tale durata massima andrà calcolata sommando i periodi di Cassa in deroga con autorizzazione regionale a quelli di Cassa in deroga con autorizzazione nazionale.

Sono in ogni caso escluse le ipotesi di sospensione programmata dell'attività lavorativa (fermate stagionali).

2. Lavoratori beneficiari

Beneficiano del trattamento di CIG in deroga:

1. i lavoratori subordinati anche a tempo determinato con le seguenti qualifiche:

- a) operai;
- b) equiparati – intermedi;
- c) impiegati;
- d) quadri;

2. i lavoratori somministrati che prestano l'attività lavorativa alle dipendenze di utilizzatori che abbiano richiesto CIG; per tali lavoratori l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di somministrazione.

3. gli apprendisti

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del contratto in essere, senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto .

Fatte salve le ipotesi di successione negli appalti pubblici di servizi con obbligo di assunzione (clausola sociale), costituisce requisito essenziale per l'accesso al trattamento il possesso da parte del lavoratore di una anzianità di servizio di **almeno 90 giorni** presso il datore di lavoro/impresa richiedente alla data di presentazione della relativa istanza.

Per i lavoratori assunti nel corso degli anni 2012 e 2013 la durata dei trattamenti di cassa integrazione in deroga non potrà superare l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro prima del ricorso alla Cig. A tal fine i datori di lavoro richiedenti dovranno espressamente indicare nella domanda, nonché nell'SR100 trasmesso all'INPS i nominativi di tali lavoratori. La mancata comunicazione di tali nominativi, anche se riscontrata successivamente alla fruizione della cassa comporta la decadenza integrale dal beneficio.

2.1 Lavoratori esclusi

Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:

- a) dirigenti;
- b) lavoratori domestici;
- c) collaboratori coordinati e continuativi;
- d) soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato.

3. Misura dell'indennità

L'integrazione salariale è dovuta, per la prima concessione, nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, ferma restando la riduzione progressiva eventualmente prevista dalla normativa statale vigente nel caso di proroghe del trattamento che verrà automaticamente applicata dall'INPS in sede di liquidazione.

4. Durata complessiva del trattamento

A condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la concessione della CIG in deroga per il periodo di validità del presente accordo (30 aprile 2013) avrà la durata di tre mesi, comprensivi della mensilità di gennaio 2013, eventualmente prorogata.

I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che abbiano alle proprie dipendenze più di 250 lavoratori nello stabilimento interessato dalla Cassa Integrazione, potranno richiedere l'integrazione per un massimo di 2500 ore mese complessive.

Resta ferma la possibilità di prevedere ulteriori periodi di autorizzazione nel corso del 2013 a seguito della assegnazione da parte del Governo nazionale di ulteriori risorse alla Regione Puglia.

L'Inps non è autorizzata a procedere a pagamenti in anticipazione.

La Regione Puglia si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge nei confronti delle imprese autorizzate ed autorizzabili a fruire del trattamento di CIG in deroga tramite gli organismi a ciò abilitati. La Regione Puglia prevede a tal fine di stipulare apposite convenzioni con la Guardia di Finanza al fine di assicurare la massima intensità di controlli sui percettori di ammortizzatori in deroga.

I datori di lavoro, nei confronti dei quali sia stato già accertato l'illecito utilizzo dei trattamenti autorizzati, saranno esclusi da successive concessioni.

5. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

5.1. Procedura di consultazione sindacale

1. Tutte le procedure di consultazione devono avvenire **esclusivamente presso le Province**, che dovranno verificare puntualmente la sussistenza delle motivazioni di accesso alla Cig in deroga. La consultazione si svolge presso la Provincia ove è ubicata la sede operativa interessata alla Cig.
2. Per le imprese aventi unità operative dislocate in più province della Regione Puglia, è obbligatoria la consultazione in sede regionale.
3. Nel caso in cui le unità produttive interessate siano situate in regioni diverse, il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto presso il Ministero del Lavoro ed i relativi trattamenti dovranno essere erogati a valere sul Fondo nazionale per le aziende plurilocalizzate

5.1.1 Il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

1. data di avvio procedura sindacale;
2. motivo della sospensione del lavoro, da individuarsi obbligatoriamente tra i seguenti:
 - A) trasformazioni industriali;
 - B) mancanza di commesse e/o di ordini (crisi di mercato);
 - C) mancanza di materie prime;
 - D) crisi finanziaria;
 - E) successione di appalti pubblici di servizi con obbligo di assunzione (clausola sociale)
3. indicazione degli elementi sui quali si basa la prospettiva di ripresa dell'attività produttiva;
4. dichiarazione del datore di lavoro in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari, nonché, per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l'INPS, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità;
5. periodo richiesto della CIG in deroga (dal al);
6. indicazione delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
7. numero o elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il sostegno della CIG in deroga;
8. obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8 giorni dalla data di

sottoscrizione dell'accordo, presso il centro per l'impiego competente per territorio per la presa in carico.

5.1.2. Al verbale di consultazione sindacale dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata dichiarazione del datore di lavoro contenente:

- a) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta utilizzazione per le Casse a rotazione, o programmazione (esclusivamente in caso di Cassa a zero ore ai sensi della risposta a interpello del Ministero del Lavoro n. 19/2011) delle ferie, permessi e ferie residue nonché di altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva;
- b) dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, in ordine alla avvenuta fruizione degli ammortizzatori ordinari, nonché, per le imprese che operano in settori nei quali sono attivi gli istituti di sostegno al reddito garantiti dal sistema degli enti bilaterali, con convenzioni stipulate con l'INPS, di aver già completamente fruito di tutti gli strumenti della bilateralità;
- c) indicazione della tipologia di formazione/riqualificazione specifica aziendale e/o interaziendale necessaria per consentire il reimpiego dei lavoratori al termine delle esigenze che hanno determinato la richiesta di cig in deroga, nonché i fabbisogni formativi derivanti da accordi settoriali o territoriali/regionali; relativamente ai fabbisogni formativi, si potrà indicare anche solo la tematica relativa alla formazione che si ritiene più utile a favorire il mantenimento dell'occupazione ovvero il concreto reimpiego dei lavoratori. Nelle aziende con più di 15 dipendenti è necessario che nel verbale sia specificata anche la durata della formazione che si ritiene necessaria per ciascun lavoratore; esclusivamente in caso di richieste di Cig a rotazione o con riduzione oraria, l'attività formativa dovrà essere svolta all'interno dell'azienda utilizzando esclusivamente i fondi interprofessionali.

In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l'istanza sarà rigettata.

Clausola interpretativa introdotta con Accordo 12 aprile 2013

Con riferimento alle domande di Cassa Integrazione in deroga le parti ribadiscono che - come previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 - le pratiche in formato cartaceo relative alle istanze di Cig in deroga, devono contenere tutti gli elementi indicati dal citato accordo.

Con riferimento ai documenti allegati, in assenza di uno o più documenti indicati dall'Accordo, la pratica verrà considerata incompleta e non potrà essere autorizzata. Le parti convengono che, in questa ipotesi, l'istante, ferma restando la corretta presentazione della domanda sul sistema Sintesi, potrà ripresentare la documentazione in forma cartacea (allegando esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi), con i documenti mancanti in originale, che dovrà essere inviata entro 30 gg dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della determina recante l'esito istruttorio.

Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione della documentazione allegata, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente. Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione.

L'istanza verrà istruita, come già indicato nell'Allegato Tecnico, rigorosamente nell'ordine di ricezione della domanda trasmessa in forma cartacea quando la stessa potrà ritenersi completa. Pertanto, verranno istruite le istanze complete e solo successivamente quelle integrate dal richiedente ai sensi del presente accordo.

Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria, con la sola eccezione dei casi in cui il documento fosse presente nella pratica inviata, ma non risultasse conforme all'Accordo (ad es. dichiarazione prevista dal punto 5.1.2 del verbale d'accordo, non resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000).

5.2. Presentazione e gestione della domande

Vedi allegato tecnico.

Su espressa indicazione del Ministero del Lavoro il termine ultimo per la presentazione della domanda mediante il Sistema Sintesi è da considerarsi il 20 giorno dall'inizio della sospensione lavorativa.

Con riferimento al mese di gennaio 2013 il termine ultimo deve intendersi il giorno 20 febbraio 2013.

6. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno istruite e autorizzate dal Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, secondo l'ordine cronologico di arrivo presso il protocollo della Regione, **esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse in favore della Regione Puglia**. Il monitoraggio della spesa sarà assicurato dall'INPS che fornirà mensilmente i dati relativi alla spesa **per competenza 2013**.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata al datore di lavoro richiedente o all'intermediario autorizzato all'indirizzo mail indicato nella domanda.

Saranno rigettate le istanze:

- formulate con l'utilizzo di modulistica diversa da quella predisposta dalla Regione Puglia;
- presentate oltre i termini previsti dal presente Accordo;
- prive di uno dei requisiti, documenti o dichiarazioni la cui indicazione è richiesta dal presente Accordo;
- prive di sottoscrizione da parte del richiedente.

I provvedimenti autorizzativi avranno decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esame congiunto.

7. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base degli Accordi stipulati, il Servizio Politiche per il Lavoro trasmette all'istituto previdenziale l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'erogazione del trattamento avverrà esclusivamente nella forma del pagamento diretto.

L'INPS comunicherà alla Regione e alle parti sociali mensilmente, e comunque entro il giorno 5 del mese successivo, la spesa per la Cassa relativa al mese precedente.

8. Comunicazioni aziendali

Visto il complessivo impianto gestionale delle misure anticrisi che comporterà l'erogazione di politiche passive nonché di politiche attive da parte della Regione Puglia, delle conseguenti esigenze di monitoraggio della spesa e dell'effettivo utilizzo di ore di sospensione/riduzione, le aziende sono obbligate a trasmettere telematicamente e comunque entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR41 all'INPS.

Entro il giorno 30 del mese successivo, le imprese dovranno inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della CIG in deroga relativa al mese precedente, telematicamente attraverso il sistema informativo SINTESI.

Tale comunicazione dovrà essere inviata al fine di attivare i percorsi di politica attiva dei lavoratori interessati alla CIG, nonché al fine di consentire alla Regione di verificare gli effettivi livelli di spesa relativi alle autorizzazioni concesse anche in assenza di certificazione da parte dell'INPS. Tale comunicazione sarà accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR41 inviato all'INPS.

Il mancato invio di tale comunicazione entro il termine previsto comporterà l'impossibilità di accedere alla Cassa per la mensilità successiva.

Nel caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione ricevuta, i datori di lavoro interessati dovranno, entro 10 giorni dalla fine del periodo autorizzato, comunicare alla Regione Puglia e all'INPS, a mezzo lettera raccomandata a.r., la rinuncia al provvedimento di autorizzazione richiedendone l'annullamento.

9. Obblighi del lavoratore

Al fine di mantenere il diritto all'erogazione del trattamento di CIG in deroga, **il lavoratore deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per residenza**, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale pugliese, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o autocertificazione, **entro 8 gg. dalla data di sottoscrizione dell'accordo (nel caso in cui il termine cada in un giorno di chiusura degli uffici, esso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile)** per presa in carico ai fini della erogazione delle politiche attive.

La mancata presentazione del lavoratore al centro per l'impiego competente per territorio, non supportata da idonea motivazione, ai sensi della normativa vigente, equivale a rifiuto della offerta di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, con conseguente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

10. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione delle misure di politica attiva a favore dei destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con il P.O. Puglia FSE 2007-2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e di controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009" (DGR n. 303/2010 e successiva DGR n. 1829/2011), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà concordato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego e gli stessi saranno avviati a formazione.

Per la definizione dei contenuti del piano di azione individuale si rinvia a quanto sarà disposto con apposito provvedimento di programmazione.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva.

MOBILITA' IN DEROGA

Per quanto riguarda le istanze relative all'anno 2013 le parti convengono quanto segue.

1. Destinatari del trattamento:

Sono destinatari del trattamento in discorso i lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti, i lavoratori con contratti a tempo determinato, i lavoratori somministrati, i quali siano stati licenziati o siano cessati dal lavoro e che, all'atto della estinzione del rapporto di lavoro, siano esclusi dal trattamento di mobilità *ex lege* n. 223/91, dal trattamento di disoccupazione, e dal trattamento di Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl e MiniAspi).

2. Requisiti dei destinatari del trattamento:

I lavoratori di cui al punto precedente:

- devono essere disoccupati ai sensi della normativa vigente;
- devono risiedere nel territorio della Regione Puglia;
- devono aver maturato presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o la cessazione del rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato (ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e congedo per maternità - cd maternità obbligatoria) con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più missioni presso utilizzatori diversi, purché nell'ambito di un rapporto alle dipendenze della medesima agenzia di somministrazione, e quelli a chiamata, per i quali l'anzianità aziendale di almeno 12 mesi può derivare dalla somma di più contratti, purché nell'ambito di rapporti alle dipendenze con il medesimo datore di lavoro; per tali lavoratori per i 6 mesi di lavoro effettivamente prestati vanno intese almeno 156 giornate effettivamente prestate presso il medesimo datore di lavoro;
- non devono, infine, aver richiesto e ottenuto la concessione di analogo trattamento di mobilità in deroga da una Regione diversa dalla Puglia.

Per i lavoratori che abbiano già percepito mobilità in deroga per 24 mesi alla data di sottoscrizione del presente accordo, il trattamento è prorogato al 28 febbraio 2013.

Le parti si impegnano ad individuare entro tale data, sulla base dei dati forniti dall'INPS, le modalità di concessione/esclusione del trattamento in considerazione di fattori socio-economici quali: età e condizione familiare.

Entro lo stesso termine le parti si impegnano a definire gli strumenti straordinari di sostegno al reddito di cui alla D.g.r. 3053 del 2012 nel limite delle risorse finanziarie ivi previste.

Sono in ogni caso esclusi dalla fruizione del trattamento:

- i lavoratori che, anche nelle annualità precedenti, abbiano percepito mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/91;

Tale esclusione NON opera per coloro che maturino il diritto al trattamento pensionistico in base alla normativa in vigore, entro il 31 dicembre 2013.*

*Comma aggiunto dall'Accordo del 12 aprile 2013

Addendum accordo del 1 febbraio 2013

Le parti, nel confermare il contenuto dell'Accordo sottoscritto il 1 febbraio 2013, preso atto che il Ministero del lavoro ha più volte affermato che le Regioni non possono individuare quali beneficiari della mobilità in deroga coloro che abbiano percepito ammortizzatori ordinari ai sensi della l.n 223 del 1991, convengono di consentire ai suddetti lavoratori di presentare le domande, secondo modalità che verranno concordate in sede tecnica con l'INPS, che potranno essere prese in considerazione qualora dovessero modificarsi le condizioni giuridiche ed economiche per la concessione degli ammortizzatori in deroga e dovessero pervenire ulteriori risorse appositamente dedicate da parte del Governo.

3. Misura, durata del trattamento di sostegno al reddito in deroga

Il trattamento viene concesso fino al 30 aprile 2013 e comunque per una durata complessiva non superiore a quattro mensilità nel corso del 2013. Una eventuale ulteriore proroga per una durata massima complessiva di 6 mensilità nel corso del 2013 potrà essere valutata solo in caso di nuove assegnazioni finanziarie da parte del Governo nazionale.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto 2. i trattamenti in corso al 31 dicembre 2012 potranno essere prorogati per una sola volta per una durata non superiore a quattro mensilità.

4. Procedura e termini per la presentazione della domanda*

I cittadini che hanno diritto al riconoscimento della mobilità in deroga devono presentare istanza esclusivamente in via telematica all'INPS, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n.102 del 2012, senza che vi sia necessità di allegare alcun documento né in formato cartaceo, né in altro formato. Ai cittadini non deve essere richiesto alcun documento da allegare alla domanda.

Si evidenzia, tuttavia, che il sistema Inps richiede la conoscenza della data di iscrizione ai servizi per il lavoro. Pertanto, i lavoratori non iscritti dovranno preliminarmente recarsi al Centro per impiego per l'iscrizione e, successivamente, potranno presentare la domanda all'Inps. I cittadini iscritti ai Servizi per il Lavoro, al contrario, potranno presentare direttamente la domanda in formato telematico all' Inps.

Dopo la presentazione della domanda all'INPS i cittadini dovranno obbligatoriamente recarsi presso il competente Centro per l'Impiego entro 8 giorni, per la presa in carico ai fini della erogazione di politiche attive per il lavoro.

Di conseguenza gli operatori dei Centri dovranno operare come segue:

Lavoratore avente diritto ai sensi dell'Accordo del 1 febbraio 2013

a) Iscrizione del lavoratore nella lista speciale "Mobilità in deroga" indicando come data di iscrizione alla lista, la data di presentazione della domanda.

b) Registrazione erogazione servizio presa in carico.

Lavoratore non avente diritto a seguito di cessazione degli ammortizzatori ordinari

a) Iscrizione del lavoratore nella apposita lista speciale "Mobilità in deroga 2013. Lavoratori esclusi per ammortizzatori ordinari"

L'invio della domanda all'INPS dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento/cessazione della prestazione ordinaria o in deroga, per tutte le tipologie dei lavoratori.

In caso di proroghe di trattamenti in corso al 31 dicembre 2012 la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto in termini di procedura e termini si rinvia all'allegato tecnico.

*Testo così sostituito dall'Accordo del 12 aprile 2013

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni*

Le istanze dovranno essere presentate all'Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà all'istruttoria ed alla trasmissione, su base settimanale, degli elenchi dei lavoratori autorizzabili, con indicazione della relativa spesa, alla Regione Puglia che provvederà ad autorizzare i lavoratori con proprio provvedimento, anche al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori a percorsi di politiche attive.

L'Inps procederà all'erogazione del trattamento, ove spettante, dopo aver verificato la disponibilità finanziaria a valere sulle somme trasferite dal Governo nazionale, previa condivisione in un apposito Gruppo tecnico di lavoro condiviso tra le due amministrazioni che sarà costituito entro 7 giorni dalla stipula del presente accordo.

L'Inps invierà alla Regione Puglia anche gli elenchi delle istruttorie negative, rispetto ai quali la Regione adotterà proprio provvedimento di rigetto.

Le richieste di riesame, in caso di esito negativo dell'istruttoria, saranno decise sulla base di una istruttoria congiunta tra Inps e Regione.

Le domande presentate nel corso del 2013 vanno istruite esclusivamente secondo quanto previsto dal presente accordo, senza che rilevi la avvenuta autorizzazione, nonché la liquidazione, di periodi precedenti (2011-2012). Pertanto, per le domande presentate nel corso del 2013, l'Istituto procederà a verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti a prescindere dalla avvenuta conclusione del procedimento di istruttoria e autorizzazione per gli anni precedenti.

*Testo così sostituito dall'Accordo del 12 aprile 2013

6. Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

I responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

Il presente accordo ai soli fini delle procedure individuate ha validità fino al 31 dicembre 2013.

Per la prosecuzione e per eventuali modifiche al presente accordo le parti concordano di incontrarsi entro la fine di aprile 2013.